



Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners Associati:

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional Partners:

Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Camprostrini Rag. Barbara
Lapietra D.ssa Filomena
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 Rev. 04



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2016 n. 52

Bonus amianto



Recentemente è stato pubblicato in G.U. il D.M. 15 giugno 2016 contenente le modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contaminate da amianto:

- diventa quindi operativo il credito di imposta pari al 50% delle spese per la bonifica sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

Beneficiari: Possono beneficiare di tale credito tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa senza distinzione per natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.

Oggetto del beneficio: Sono agevolati gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alle spese di consulenza professionale e alle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre 10.000,00 euro per ciascuna bonifica.

Condizioni del beneficio: Il beneficio consta in un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a condizione che la spesa complessiva per ciascun intervento sia almeno pari a euro 20.000,00 con un limite di spesa pari a euro 400.000,00.

L'agevolazione non è cumulabile (*quanto alle medesime voci di spesa*) con altre agevolazioni e deve rispettare i limiti degli aiuti "*de minimis*".

In merito al momento in cui si considerano sostenute le spese occorre fare riferimento al principio di competenza e l'effettivo sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un Revisore legale, da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero dal responsabile di un CAF.

Per ottenere il riconoscimento del credito è necessario presentare apposita domanda al Ministero dell'Ambiente a far data dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Nella domanda andranno esplicitati i seguenti dati:

- costo degli interventi;
- ammontare delle singole spese agevolabili;
- ammontare del credito d'imposta richiesto;
- dichiarazione di non utilizzo di altre agevolazioni per le medesime spese.

Entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento dell'agevolazione, compreso l'importo del credito riconosciuto o il diniego di esso.

Ottenuto il credito, ai fini del suo utilizzo, lo stesso andrà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e riportato nella dichiarazione dei redditi a partire da quella del periodo di imposta cui il riconoscimento è avvenuto e fino a quella in cui il suo utilizzo giunge a conclusione.

La prima quota del credito potrà essere utilizzata in compensazione dal 1° gennaio 2017.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it